



**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 08/02/2011
In vigore dal 28/02/2011**

**Regolamento per il funzionamento
del Nido Comunale d'Infanzia**

Titolo I	- Premessa	2
Art. 1	- Finalità	2
Titolo II	- Criteri per l'ammissione	2
Art. 2	- Ricettività	2
Art. 3	- Bando per l'iscrizione.....	2
Art. 4	- Diritto di precedenza	2
Art. 5	- Formazione delle graduatorie	3
Art. 6	- Commissione per le procedure di ammissione.....	3
Art. 7	- Attribuzione dei punteggi	4
Titolo III	- Organizzazione	6
Art. 8	- Calendario ed orari	6
Art. 9	- Frequenza	6
Art. 10	- Personale educativo e ausiliario.....	7
Art.11	- Raccordo con i presidi sociosanitari pubblici.....	7
Art. 12	- Raccordo con le Scuole dell'Infanzia Statali e Paritarie.....	8
Art. 13	- Mensa.....	8
Art. 14	- Tariffe	8
Titolo IV	- Partecipazione e controllo degli utenti	8
Art. 15	- Organi di Partecipazione	8
Art. 16	- Assemblea dei genitori	8
Art. 17	- Il Consiglio	9
Art. 18	- Controllo.....	9
Art.19	- Informazione e accesso.....	9
Art. 20	- Norme finali.....	10



Titolo I - Premessa

Art. 1 - Finalità

Il nido d'infanzia è un servizio educativo per le bambine ed i bambini fino a tre anni di età.

Il Comune si propone, attraverso tale servizio, di concorrere con la famiglia alla crescita, alla formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nell'ambito delle politiche per la prima infanzia e del diritto di ogni persona all'educazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

Titolo II - Criteri per l'ammissione

Art. 2 - Ricettività

Al nido d'infanzia comunale possono accedere tutti i bambini e le bambine di età compresa fra 1 anno e 3 anni residenti nel Comune di Castagneto Carducci.

Il limite di età per l'accesso al servizio è, in via ordinaria, riferito al 01 settembre di ogni anno; possono presentare domanda per l'iscrizione anche i genitori dei bambini e delle bambine che compiono 1 anno di età entro il 31 dicembre di ogni anno. Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza, dal giorno successivo al compimento dell'anno è subordinata, oltre alle norme per l'accesso di cui al presente Regolamento, alla presenza di posti vacanti e previo esaurimento di eventuali liste di attesa, avendo comunque la precedenza i bambini e le bambine che hanno compiuto un anno di età al 01 settembre.

La richiesta di riconferma alla fruizione del servizio oltre i limiti di età deve essere accompagnata da apposita certificazione rilasciata o vidimata dal Servizio di Neuropsichiatria infantile dalla ASL.

L'Amministrazione determina annualmente la ricettività del servizio in relazione al rapporto spazio/bambini previsti dalle norme vigenti ed alle proprie capacità finanziarie, stabilendo il numero di posti da destinare alla frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana e quelli da assegnare alla frequenza solo antimeridiana, ambedue comunque comprensive del pranzo.

I bambini residenti in altri comuni possono essere ammessi in base ad apposita convenzione tra il Comune di Castagneto Carducci ed il Comune di residenza.

Art. 3 - Bando per l'iscrizione

Ogni anno l'Amministrazione pubblica il bando per l'iscrizione al nido comunale d'infanzia.

Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 1 al 31 marzo di ogni anno, compilando l'apposito modulo predisposto dagli uffici ed allegando la documentazione richiesta.

All'interno della domanda di iscrizione, i genitori devono indicare la tipologia di frequenza scelta, in base a quanto stabilito nel successivo art. 8.

Art. 4 - Diritto di precedenza

Hanno diritto di precedenza, ai fini della ammissione alla frequenza al Nido d'infanzia, i bambini che si trovano in una delle sotto elencate situazioni:

- a) bambini/bambine diversamente abili: le domande devono essere corredate di certificazioni rilasciate o vidimate dal Servizio di Neuropsichiatria infantile dalla ASL che attestino il disagio psico/fisico.



- b) bambini/bambine in preaffidamento, affidamento, adozione (certificati dagli Enti Istituzionali preposti) e/o comunque sottoposti a provvedimenti similari del Tribunale dei Minori (con presentazione di copia del provvedimento).
- c) bambini/bambine in situazione di grave sofferenza psicofisica e/o appartenenti a nuclei familiari in grave disagio psicosociale dettagliatamente documentati dai Servizi sociosanitari o dalle Istituzioni pubbliche deputate alla difesa dei minori.
- d) bambini/bambine che hanno frequentato il nido comunale di Castagneto Carducci nell'anno educativo precedente.

La richiesta di frequentare il nido, presentando domanda in base al bando emesso ogni anno dall'Amministrazione Comunale, deve essere comunque fatta da tutti gli interessati nei tempi stabiliti (dal 1 al 31 marzo), compresi coloro che rientrano nei casi precedenti.

Tutti i titoli per usufruire del diritto di precedenza devono essere adeguatamente provati allegando alla domanda di iscrizione la specifica documentazione.

Art. 5 - Formazione delle graduatorie

Per i posti che risultano disponibili una volta assegnato il posto a coloro che hanno dimostrato essere in possesso del diritto di precedenza di cui all'art. 4, vengono elaborate due apposite graduatorie (una per la frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana una per la frequenza antimeridiana), tra le domande pervenute nei tempi stabiliti dal presente Regolamento (1/31 marzo). Qualora il totale delle domande di iscrizione al Nido d'infanzia presentate nei tempi sia inferiore al numero dei posti disponibili, non si dà luogo a graduatoria.

Le domande di iscrizione presentate oltre il 31 marzo di ogni anno, per i bambini e le bambine che hanno compiuto un anno di età entro il 01 settembre di ogni anno educativo, restano fuori dalle graduatorie e possono essere accolte limitatamente ai posti disponibili, seguendo l'ordine cronologico di presentazione (partendo da quella presentata prima) e comunque solo dopo aver esaurito le liste di attesa di cui alle graduatorie.

Le domande di iscrizione presentate dai genitori dei bambini e delle bambine che compiono 1 anno di età entro il 31 dicembre di ogni anno vengono ordinate in ordine decrescente di età e vi si attinge solo dopo aver esaurito le domande di cui sopra.

Le graduatorie provvisorie sono predisposte entro il 31 maggio di ogni anno.

Nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il genitori possono presentare ricorso al Sindaco. Entro lo stesso termine possono presentare ricorso anche i genitori per i quali non si è riconosciuto il titolo di precedenza di cui all'art. 4.

Entro il 30 giugno vengono approvate le graduatorie definitive con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area.

Le graduatorie, provvisorie e finali, sono pubblicate all'Albo comunale, presso i Servizi Educativi del Comune e presso la struttura del Nido.

Art. 6 - Commissione per le procedure di ammissione

Per le procedure di ammissione ed in particolare ai fini di predisporre le graduatorie (provvisorie e definitive) si costituisce un'apposita Commissione, composta da:

- Responsabile dell'Area cui è affidata la competenza in merito alla gestione del nido
- Istruttore individuato dal Responsabile dell'Area di cui sopra, in base alle competenze in materia
- Coordinatore dell'assistente Sociale dell'ASL competente per territorio (o suo delegato che svolga comunque funzioni di assistente sociale).

La partecipazione alla Commissione non dà diritto a gettoni od altri emolumenti.



I membri della Commissione non devono avere legami di parentela o affinità fino al terzo grado con i bambini interessati all'ammissione.

Art. 7 - Attribuzione dei punteggi

Per la formazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti punteggi:

1) Composizione e situazione occupazionale del nucleo familiare:	Punti
1a) Il bambino/la bambina ha un solo genitore (è orfano/a di un genitore oppure è riconosciuto da un solo genitore oppure per un genitore è decaduta la patria potestà) e questo: <ul style="list-style-type: none">• lavora (a tempo indeterminato o determinato);• effettua tirocini o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per l'esercizio della professione;• è disoccupato (vds. nota) o cassaintegrato;• frequenta corsi di studio per l'intero anno scolastico.	9
1b) Il bambino/la bambina ha entrambi i genitori (conviventi o non conviventi) che: <ul style="list-style-type: none">• lavorano (a tempo indeterminato o determinato);• effettuano tirocini o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per l'esercizio della professione;• sono disoccupati (vds. nota) o cassaintegrati;• frequentano corsi di studio per l'intero anno scolastico.	8,75
1c) Il bambino/la bambina ha entrambi i genitori (conviventi o non conviventi) di cui uno: <ul style="list-style-type: none">• lavora (a tempo indeterminato o determinato);• effettua tirocini o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per l'esercizio della professione; mentre l'altro è: <ul style="list-style-type: none">• disoccupato (vds. nota) o cassaintegrato;• frequenta corsi di studio per l'intero anno scolastico.	8
1d) Il bambino/la bambina ha un solo genitore (è orfano/a di un genitore oppure è riconosciuto da un solo genitore oppure per un genitore è decaduta la patria potestà) e questo non lavora (vds. nota).	7,50
1e) Il bambino/la bambina ha entrambi i genitori (conviventi o non conviventi) di cui uno non lavora (vds. nota) mentre l'altro: <ul style="list-style-type: none">• lavora (a tempo indeterminato o determinato);• effettua tirocini o corsi di specializzazione post laurea obbligatori per l'esercizio della professione;• è disoccupato (vds. nota) o cassaintegrato.• frequenta corsi di studio per l'intero anno scolastico.	7
1f) Il bambino/la bambina ha entrambi i genitori (conviventi o non conviventi) che non lavorano (vds. nota).	6

Note



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



- 1) La condizione di “disoccupazione” (ex D.lgs 297/2002) è determinata dall’iscrizione alle apposite liste presso i Centri per l’Impiego territoriali.
- 2) L’iscrizione nelle graduatorie per assunzioni a tempo determinato c/o Pubbliche Amministrazioni è equiparata alla disoccupazione.
- 3) La condizione del genitore “pensionato” è equiparata a quella del genitore che “non lavora”.

2) Il bambino/la bambina ha fratelli o sorelle minorenni per ogni figlio/a a carico, escluso quello per cui è presentata domanda.	0,25
---	------

3) Il bambino/la bambina è rimasto/a in Lista di Attesa per i servizi Educativi 0/3 pubblici e privati convenzionati del Comune di Castagneto Carducci del precedente anno educativo.	0,15
--	------

4) Situazione sanitaria dei genitori e dei componenti del nucleo familiare Nella famiglia del bambino/a vi sono: <ul style="list-style-type: none">• uno o entrambi i genitori disabili, tossicodipendenti o affetti da grave infermità (100% invalidità)• altri figli a carico, oltre a quello per cui è presentata la domanda, disabili, tossicodipendenti o affetti da grave infermità (100% invalidità)• altri conviventi disabili, tossicodipendenti o affetti da grave infermità (100% invalidità);	2 per ogni soggetto
---	---------------------------

5) Il bambino/la bambina vive in un alloggio sovraffollato (rilevazione ai sensi della L.R. Toscana n. 96/1996) e/o in condizioni ant igieniche (presentazione certificato - in data non anteriore ai 6 mesi dalla pubblicazione del Bando annuale – rilasciato dall’ASL 6).	3
--	---

6) Il bambino/la bambina ha i genitori che: risiedendo nel Comune di Castagneto Carducci, esercitano stabilmente attività lavorativa o tirocinio (o frequentano corsi di studio o di specializzazione obbligatoria) nel territorio di altri comuni.	0,25 per ogni genitore
---	------------------------------

7) Il bambino/la bambina che appartiene ad un nucleo familiare in carico ai servizi sociali (presentazione di dettagliata relazione del servizio Sociale, attestante che la famiglia è in carico al servizio e le relative motivazioni)	0,75
--	------

8) Il bambino/la bambina figlio di genitori legalmente separati o divorziati o uno dei quali sia detenuto o emigrato all’estero	0,20
--	------

Le situazioni che danno luogo a punteggio devono essere debitamente dimostrate o certificate ad eccezione di quelle direttamente acquisibili negli archivi dell’Ente. A parità di punteggio nella graduatoria, l’assegnazione dei posti verrà effettuata per sorteggio alla presenza degli interessati. Le domande dei gemelli sono da considerarsi indivisibili e pertanto in caso di parità di punteggio con altri bambini, i gemelli hanno la precedenza.



I bambini non ammessi andranno a formare le liste di attesa, per gli eventuali posti che si rendessero disponibili nel corso dell'anno.

Titolo III - Organizzazione

Art. 8 - Calendario ed orari

Il Nido d'infanzia resta aperto per un periodo non inferiore alle 42 settimane l'anno.

Lo svolgimento del servizio è previsto per un anno educativo che di norma va da settembre a luglio.

Al momento dell'apertura del bando di iscrizione, sarà stabilito inizio e termine dell'anno educativo.

Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00.

All'interno del servizio sono previste due forme di frequenza diversificate e più precisamente:

- a) frequenza antimeridiana comprensiva del pasto: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- b) frequenza lunga comprensiva del pasto: dalle ore 7.30 al termine del servizio.

In presenza di richieste motivate dei genitori, il Nido potrà posticipare la chiusura, compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie dell'Ente, del soggetto cui è affidata la gestione educativa o alla disponibilità dei genitori interessati a coprire i costi aggiuntivi.

Il servizio non viene prestato nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dalla Regione Toscana per il Calendario Scolastico Regionale

La possibilità di inserimento dei bambini al Nido d'infanzia termina il 28 febbraio di ogni anno, eccetto che per eventuali casi ad alta rilevanza sociale, per i quali il Servizio di Assistenza Sociale può richiedere l'inserimento anche dopo detto termine.

Art. 9 - Frequenza

La frequenza del Nido d'infanzia deve avere carattere di continuità.

Le assenze dovranno essere tempestivamente comunicate al gestore del servizio, e qualora superino 5 giorni (compresi i festivi) la riammissione al nido è condizionata alla presentazione di un certificato medico che dichiari che il bambino può riprendere la frequenza del nido, qualunque sia stato il motivo di assenza.

E' inoltre richiesto il certificato medico, qualora il bambino risulti assente anche un solo giorno prima delle vacanze natalizie, pasquali o di altri periodi di interruzione continuativa del servizio nel corso dell'anno educativo.

Nel caso si verificano nel bambino manifestazioni esantematiche visibili, o comunque sintomi che possano indurre a sospettare l'insorgere di malattie contagiose o di affezioni quali ad es. la pediculosi, il personale educativo del Nido d'infanzia è autorizzato a richiedere alla famiglia apposita certificazione medica attestante la risoluzione del problema.

Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori ai 15 giorni, consecutivi, oppure assenze frequenti ma non consecutive, che nell'arco di un trimestre risultino superiori alla metà dei giorni di apertura del nido, possono dar luogo a dimissioni previo accertamento dei motivi che hanno causato le assenze.

Le insolvenze nel pagamento delle tariffe per la frequenza danno luogo a proposte di dimissioni dopo che sia rimasto senza esito il sollecito formale di regolarizzazione.

La perdita del diritto alla frequenza per le suddette cause è notificata agli interessati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.



Eventuali ritiri dal servizio potranno essere presentati entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Il ritiro deve essere comunicato per scritto all'Amministrazione Comunale e viene accettato a decorrere dal mese successivo dalla presentazione. Dopo il 01 febbraio la famiglia è comunque tenuta a corrispondere all'Amministrazione Comunale la tariffa mensile fino al termine dell'anno educativo, a meno di non produrre un certificato di residenza del bambino presso un altro Comune, attestandone così il trasferimento.

Art. 10 - Personale educativo e ausiliario

Il personale educativo ha il compito di garantire il processo educativo e la cura personale dei bambini che si esplica anche con l'organizzazione dell'ambiente in modo da renderlo rispondente ai loro bisogni. Questo avviene sotto il profilo dello sviluppo fisico, sensoriale, intellettuale, affettivo e dei rapporti sociali, con la proposta di attività ludiche, pratiche, di abilità di imitazione, di esplorazione, etc., con la ricerca di materiali, strumenti, ed attrezzature idonei a favorire la crescita globale e del bambino, con la somministrazione di cibi, il controllo delle fondamentali funzioni fisiologiche e la pulizia dei bambini.

Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale dei bambini nel Nido in particolare nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione di presenza di un adulto di riferimento in tale periodo. Il personale educativo garantisce un rapporto continuo con le famiglie promuovendo e favorendo la loro partecipazione alle attività ed alla vita del servizio.

Il personale ausiliario attende alla pulizia ed alla cura di tutti i locali del nido, degli spazi esterni, alla pulizia ed al riordino della biancheria in dotazione al nido, prepara i tavoli per la refezione e collabora con gli educatori nel somministrare i cibi. Partecipa all'attività educativa complessiva.

All'approvvigionamento, alla conservazione, preparazione e confezione degli alimenti sulla base delle tabelle dietetiche, provvede direttamente il Comune.

Art.11 - Raccordo con i presidi sociosanitari pubblici

Il Comune ed i soggetti gestori del servizio promuovono opportuni raccordi con i presidi sociosanitari pubblici in ordine ad attività di informazione, prevenzione e sorveglianza igienico sanitaria, oltre che per la gestione di casi di disagio fisico, psicologico e sociale.

Nel caso di domande di frequenza di bambini in possesso di certificazioni rilasciate o vidimate dal Servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL che attestino un disagio psico/fisico, viene attivato un percorso per garantire al bambino l'inserimento e la frequenza in base ad un apposito progetto educativo. Il percorso prevede la realizzazione di incontri mirati tra il personale dell'Amministrazione Comunale (o suo incaricato), il personale educativo del nido, il servizio di neuropsichiatria infantile dell'Asl, la famiglia e, se necessario, il servizio di assistenza sociale nei quali vengono esaminati e analizzati il contesto educativo del servizio e le peculiarità ed esigenze del bambino. Prima dell'inserimento del bambino, il personale educativo elabora un apposito progetto educativo e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'Asl attesta la necessità o meno di un sostegno individualizzato.

L'inserimento e la frequenza del bambino sono monitorati con incontri e confronti periodici tra i soggetti di cui sopra, finalizzati alla verifica e all'eventuale modifica e adeguamento del percorso educativo.

Il personale educativo deve comunque essere in possesso di idonea formazione in relazione alle problematiche sopra definite.



Art. 12 - Raccordo con le Scuole dell'Infanzia Statali e Paritarie

Il Comune ed i soggetti gestori del servizio promuovono e realizzano, in collaborazione con le Scuole dell'Infanzia Statali e Paritarie presenti sul territorio comunale, progetti ed attività di continuità didattico educativa (progetti 0-6), in modo da contribuire ad un armonico sviluppo delle capacità e potenzialità dei bambini.

Art. 13 - Mensa

Il servizio di refezione è assicurato sulla base di tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il Comune può avvalersi per tale servizio di consulenze specifiche.

Il momento del pasto è considerato parte integrante dell'attività educativa.

Nei casi di intolleranze alimentari, il responsabile della cucina è tenuto a sostituire gli alimenti previsti dalla tabella dietetica con quelli che saranno specificati in apposita certificazione medica.

Sono altresì previsti specifici menù in rispetto di prescrizioni di carattere religioso, da adottare dietro richiesta dei genitori.

Art. 14 - Tariffe

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio. La quota di partecipazione della famiglia è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Gli importi delle rette sono resi noti nel periodo di apertura delle iscrizioni.

Titolo IV - Partecipazione e controllo degli utenti

Art. 15 - Organi di Partecipazione

La partecipazione delle famiglie alle scelte educative e la loro conoscenza del progetto educativo è realizzata anche attraverso gli organi di partecipazione appositamente istituiti.

Sono organi della partecipazione:

- a) l'assemblea dei genitori
- b) il Consiglio.

Art. 16 - Assemblea dei genitori

Il Comune organizza almeno due volte all'anno l'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e sul processo di realizzazione del progetto educativo.

L'Assemblea dei genitori elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio, mediante votazione segreta su lista proposta dall'Assemblea stessa.

Durante la convocazione dell'Assemblea dei genitori per la elezione della sua componente all'interno del Consiglio, dovrà essere presente un dipendente del Comune, per assicurare la verbalizzazione.



Art. 17 - Il Consiglio

Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio.

Il Consiglio è composto da

- a) n. 4 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, eletti dall'Assemblea
- b) n. 2 rappresentanti degli operatori
- c) n.1 rappresentante del Comune nominato dal Sindaco nell'ambito della struttura organizzativa cui è assegnata la gestione del nido.

Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio.

La composizione del Consiglio è ratificata con atto del Sindaco.

I rappresentanti restano in carica per un anno educativo e prestano la loro opera senza alcun tipo di compenso o rimborso spese. In caso di dimissioni da parte dei membri del Consiglio eletti dai genitori, si provvederà alla nomina dei primi fra i non eletti dall'Assemblea dei genitori. In assenza dei candidati non eletti, il Presidente del Consiglio provvederà ad indire, entro un mese dalle dimissioni, l'Assemblea dei genitori per una nuova votazione.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso di 48 ore. Il Consiglio può essere altresì convocato su richiesta di 1/3 dell'Assemblea dei genitori.

Il Presidente del Consiglio può convocare l'Assemblea dei genitori ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga utile e necessario, con preavviso di almeno 5 giorni, ovvero in caso di urgenza, di sole 48 ore.

Art. 18 - Controllo

Ogni anno educativo vengono predisposte ed organizzate forme di verifica e valutazione delle attività svolte e della qualità del servizio, in particolare mediante questionari da sottoporre ai genitori dei bambini che frequentano il nido.

I questionari, predisposti dal soggetto gestore e concordati con l'Amministrazione, devono essere elaborati in modo tale da garantire l'anonimato.

I risultati delle verifiche e delle valutazioni vengono trasmessi all'Amministrazione Comunale al termine di ogni anno educativo.

In base ai risultati delle verifiche e delle valutazioni, oltre che alle questioni e problematiche emerse nel corso dell'anno, l'Amministrazione fornisce opportune direttive al soggetto gestore.

Art.19 - Informazione e accesso

L'Amministrazione Comunale garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate un'informazione capillare sul Nido d'Infanzia al fine di favorire l'accesso al servizio e verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda ed offerta.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi, visite dirette nel Nido ed eventuali altre iniziative specifiche.



Art. 20 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.